SOMMARIO

Introduzione

Capitolo 1 - Il passaggio generazionale dell'impresa
1.1. La necessità di pianificare il passaggio generazionale 7
1.2. Il divieto dei patti successori 7
1.3. L'inadeguatezza del passaggio generazionale d'impresa tramite donazione 8
1.4. La posizione della Commissione delle Comunità Europee 8

Capitolo 2 - Profili civilistici del patto di famiglia
2.1. La ratio del patto di famiglia 11
2.2. La nozione di patto di famiglia 11
2.2.1. Brevi cenni sull'istituto della collazione 12
2.2.2. Brevi cenni sull'istituto della riduzione 12
2.3. Il patto di famiglia come successione anticipata 13
2.4. La natura giuridica del patto 13
2.5. I soggetti coinvolti 14
2.5.1. Il disponente 14
2.5.2. Gli assegnatari 15
2.5.3. I legittimari non assegnatari 15
2.6. La necessaria partecipazione di tutti i legittimari 16
2.7. La liquidazione dei legittimari non assegnatari 16
2.7.1. La rinuncia da parte dei legittimari non assegnatari 17
2.8. La liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte di un soggetto diverso dal beneficiario 18
2.9. Patto di famiglia e precedenti donazioni effettuate dal disponente 18
2.10. Gli incapaci 18
2.10.1. Il minore di età 19
2.10.2. L'inabilitato 19
2.10.3. L'interdetto 20
2.10.4. Il disponente incapace 20
2.11. L'oggetto del patto di famiglia 20
2.12. Il patto di famiglia e l'impresa familiare 22
2.13. Il patto di famiglia e l'impresa tra conviventi 23
2.14. Il patto di famiglia e le società 23
2.15. La forma 24
2.16. I vizi del consenso 24
2.16.1. La rescissione per lesione 25
2.17. Le azioni revocatorie 25
2.17.1. La revoca per ingratitudine 25
2.17.2. La revoca per sopravvenienza di figli 25
2.17.3. La revoca per pregiudizio ai creditori 26
2.18. I rapporti con i terzi 26
2.19. Scioglimento, modifica e recesso 27
2.19.1. Scioglimento 28
2.19.2. Modifica 28

2.19.3. Recesso 28
2.20. Il rapporto con il divieto dei patti successori 30

Capitolo 3 - Profili fiscali del patto di famiglia
3.1. Le imposte indirette 32
3.1.1. La liquidazione dei legittimari non assegnatari 32
3.1.2. La disciplina fiscale della donazione modale 35
3.1.3. Le aliquote d'imposta applicabili 36
3.1.4. Lo scioglimento 37
3.1.5. L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 38
3.1.5.1. Il requisito del controllo 40
3.1.5.2. L'holding period 41
3.1.5.3. L'esercizio dell'attività d'impresa 42
3.1.5.4. La premorienza dell'assegnatario 43
3.2. Le imposte dirette 44
3.2.1. Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali 44
3.2.1.1. Il disponente 44
3.2.1.2. L'assegnatario 44
3.2.1.3. Il legittimario non assegnatario 45
3.2.2. Gli utili da partecipazione 45
3.2.3. La plusvalenza da successiva cessione 46

Capitolo 4 - Trust e patto di famiglia
4.1 Breve introduzione al trust 49
4.2 Il confronto tra trust e patto di famiglia 50
4.3 Il confronto tra trust e patto di famiglia 51

Capitolo 5 - Il possibile ruolo della società fiduciaria

Capitolo 6 - Esempi di formulari
6.1. Trasferimento di azienda 56
6.2. Trasferimento di partecipazioni sociali 59
6.3. Casi particolari 62
6.3.1. Presenza di legittimari non assegnatari dissenzienti 62
6.3.2. Presenza di legittimari non assegnatari dissenzienti 62
6.3.3. Presenza di donazioni anteriori alla conclusione del patto di famiglia 63
6.3.4. Liquidazione del legittimario non assegnatario a cura dell'imprenditore-disponente. 64
6.3.5. Esercizio della facoltà di recesso e riqualificazione del contratto 65

Introduzione

La legge 14 febbraio 2006 n. 55 recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia" ha introdotto sette nuovi articoli (dal 768-bis al 768-octies) nel nuovo capo V bis del Titolo V del libro II del codice civile.

Questi nuovi articoli sono andati a colmare un importante vuoto normativo del diritto successorio riguardante la trasmissione della ricchezza familiare sotto forma di impresa.

La morte dell'imprenditore, spesso anche fondatore dell'impresa, costituisce sempre un evento traumatico nella vita aziendale e familiare che, anche alla luce del divieto dei patti successori, se non ben pianificato e ben gestito, porta troppo di frequente alla chiusura dell'impresa con le inevitabili ripercussioni negative sul tessuto socio-economico, oltre alle naturali tensioni familiari.

Il legislatore, più volte sensibilizzato dalle istituzioni europee, ha mantenuto in essere il divieto dei patti su ccessori, ma ha nel contempo introdotto un corpus normativo volto a facilitare la trasmissione dell'impresa dall'imprenditore ai suoi discendenti.

Non si tratta sicuramente della panacea di tutti i mali; molti infatti sono i problemi che permangono sui tavoli tanto degli imprenditori quanto degli studiosi del diritto, ma certamente riduce il rischio dell'uscita dell'impresa dal mercato.

Per questa ragione, la diffusione della conoscenza di questo istituto normativo – ancora troppo poco utilizzato – potrebbe portare ad una maggiore consapevolezza, tanto degli operatori quanto degli imprenditori, degli strumenti a loro disposizione.

Capitolo 1

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

1.1 La necessità di pianificare il passaggio generazionale

Il tessuto socio-economico italiano, fondato sulla concezione capitalistica del mercato, è caratterizzato da un elevato numero di imprese di piccole e medie dimensioni in cui la figura dell'"imprenditore-fondatore" risulta ancora inevitabilmente preponderante e, spesso, con scarsa propensione a passare il testimone a chi, tra i propri discendenti, mostra le più spiccate attitudini imprenditoriali.

Sono di tutta evidenza le difficoltà che l'impresa a carattere familiare affronta nel passaggio da una generazione all'altra e ciò, molto spesso, a causa del mutamento degli interessi e delle capacità di colui che succederà nell'impresa al fondatore stesso. Ne deriva che sono poche le imprese familiari che superano la seconda o la terza generazione.

Che il tema sia particolarmente all'attenzione delle realtà imprenditoriali, è testimoniato dalla redazione del codice di autodisciplina per le società a controllo familiare non quotate che, nel ribadire la necessità di prestare particolare attenzione alla successione all'imprenditore-fondatore, in quanto figura carismatica, identificata completamente con l'impresa stessa, è opportuno analizzare il passaggio generazionale in presenza di più possibili successori, situazione che pone il rilevante, ma necessario, problema della scelta del nuovo leader.

Troppo spesso, infatti, i dissidi familiari minano la base aziendale impedendo di trovare soluzioni condivise tra i componenti della famiglia in merito alla governance societaria, alimentando invece liti e contenziosi e frapponendo così ostacoli, talvolta insormontabili, tra l'imprenditore ed i suoi possibili eredi.

Risulta, pertanto, fondamentale adottare politiche di pianificazione successoria tali da garantire continuità di governo e di gestione della società, che definiscano regole precise per affrontare efficacemente transizioni generazionali o trasformazioni proprietarie, con l'obiettivo dichiarato di preservare l'integrità aziendale ed evitando dannose disgregazioni.

In ogni caso, ovviamente, è essenziale che l'avvio dell'iter avvenga per tempo, ossia quando l'imprenditore o il leader aziendale siano in età tale da garantire un efficace presidio del processo di coinvolgimento degli eredi.

1.2. Il divieto dei patti successori

L'Italia è stata destinataria di una raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee (infra 1.3.) in quanto nel nostro Paese è tutt'ora vigente il divieto dei patti successori. In particolare, l'art. 458 c.c. vieta *"ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi"*.

L'unico strumento attraverso il quale una persona può disporre, in ordine a beni facenti parte di una successione non ancora apertasi, è il testamento del futuro *de cuius* che, nel nostro ordinamento, rappresenta l'unico negozio *mortis causa* ammesso.

Senza voler qui trattare compiutamente dei patti successori, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza, si è in presenza di un patto successorio qualora siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

- che il negozio sia stato stipulato prima dell'apertura della successione;
- che il bene oggetto del negozio sia compreso in una successione futura;
- che l'acquisto del bene avvenga a seguito dell'evento successorio e non ad altro titolo.

1.3. L'inadeguatezza del passaggio generazionale d'impresa tramite donazione

L'istituto della donazione si è mostrato nel tempo largamente inidoneo a garantire un adeguato passaggio generazionale dell'impresa.

L'imprenditore che decidesse di ricorrere all'atto tipico di liberalità, vedrebbe il risultato inficiato dalla sostanziale instabilità della donazione, disposta dal legislatore a protezione dei possibili legittimari.

Le ragioni di tale inadeguatezza possono essere così riassunte:

i. impossibilità a determinare, al momento della donazione, il valore della liberalità in quanto, ai sensi dell'art. 556 c.c. e del richiamo agli artt. 747-750 c.c. in esso contenuto, la riunione fittizia (cioè la somma del patrimonio relitto con il *donatum*) dev'esser fatta, per i beni donati, *«in base al valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione»*; è di tutta evidenza che il valore di un'azienda o delle partecipazioni sociali potrebbe variare, anche di molto, nell'arco del tempo;

ii. l'art. 557, comma 2, del c.c. dispone l'assoluta irrinunciabilità all'azione di riduzione *"finché vive il donante"* e ciò sancisce ulteriormente l'impossibilità di determinare, prima dell'apertura della successione, il valore della liberalità;

iii. gli artt. 561-563 c.c. stabiliscono che, per la tutela dei propri diritti lesi, i legittimari possano chiedere che i beni donati dal *de cuius* vengano loro *«restituiti, liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati»*, a tal fine, premessa l'escussione del donatario, i legittimari lesi nella legittima possono agire per la restituzione dei beni donati anche nei confronti del terzo acquirente, il che rende assolutamente instabile la donazione.

1.4. La posizione della Commissione delle Comunità Europee

L'esigenza di un intervento legislativo volto a favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia è stata per molto tempo fortemente avvertita in ambito nazionale e sovranazionale.

Già nel 1994, l'Unione Europea aveva invitato l'Italia – ed anche quei Paesi (quali Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Lussemburgo) in cui ancora vige il divieto dei patti successori – ad intervenire, per abrogare o almeno ridurre l'ambito di operatività di tale divieto, nell'ottica di una tutela del patrimonio aziendale nel passaggio generazionale della gestione dell'impresa.

La raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla successione delle piccole e medie imprese, evidenzia che, ogni anno, diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili, inerenti alla successione dell'imprenditore, con ripercussioni negative sul tessuto economico imprenditoriale, nonché sui creditori e sui lavoratori che in tali aziende trovano

impiego. È stato anche sottolineato che la connessa perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorevole, perché non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente pianificazione della successione ed all'inadeguatezza della legislazione di alcuni Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale.

La Commissione ha, pertanto, ritenuto necessaria l'adozione di una serie di interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori, affinché preparino efficacemente la loro successione fintanto che sono ancora in vita, al fine di aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa, ed ha evidenziato l'esigenza di modificare le leggi degli Stati membri, al fine di rendere più razionali ed efficienti le norme successorie, che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell'imprenditore.

Nella sopramenzionata Raccomandazione, art. 1, vengono sinteticamente individuati gli obiettivi che essa si propone. È, infatti, stabilito, che *"Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:*

- *sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;*
- *creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;*
- *consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;*
- *assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore;*
- *assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa;*
- *incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia".*

Un ulteriore impulso riformatore risulta dalla comunicazione n. 98/C 93/02 relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C93 del 28 marzo 1998, in cui si rileva che *"specialmente nel caso delle imprese familiari, gli accordi (interfamiliari) possono essere utilizzati per tramandare determinati criteri gestionali da una generazione all'altra"*, così come avviene già *"nella maggioranza degli Stati membri". Ne consegue che "gli Stati membri che vietano i patti successori (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo) dovrebbero provvedere a consentirli, dal momento che il predetto divieto complica inutilmente la buona gestione del patrimonio (familiare)".*

Lo Stato italiano si è adeguato emanando la legge sul patto di famiglia.

Capitolo 2

PROFILI CIVILISTICI DEL PATTO DI FAMIGLIA

2.1. La ratio del patto di famiglia

La *ratio* sottesa all'introduzione dell'istituto del patto di famiglia deve essere rinvenuta nell'esigenza di superare, in relazione alla successione dell'impresa, la rigidità del divieto dei patti successori, che contrasta non solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia privata, ma altresì e soprattutto con la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all'attività d'impresa e ciò soddisfacendo il superiore interesse sociale al mantenimento dei livelli occupazionali e al buon funzionamento del sistema economico.

È pertanto possibile affermare che il legislatore si sia mosso con l'intento di agevolare il passaggio generazionale dell'impresa familiare allo scopo di:
- garantire la prosecuzione dell'attività aziendale;
- evitare il disgregamento dell'azienda con conseguente perdita di posti di lavoro.

Con il patto di famiglia si sono venute a creare, di fatto, due categorie di beni che, proprio in funzione della loro diversa natura, possono essere trattati diversamente senza incorrere nella violazione del principio costituzionale di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione:
a) i beni di impresa, suscettibili di entrare nel patto di famiglia e sottoposti ad un regime particolare;
b) i beni patrimoniali, ai quali applicare la normativa successoria in vigore.

2.2. La nozione di patto di famiglia

Il patto di famiglia è stato introdotto dal legislatore con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 con cui sono stati inseriti gli artt. da 768-bis a 768-octies nel libro secondo del Codice Civile, Titolo Quinto, Capo V *bis*. Inoltre, il legislatore ha provveduto a modificare l'art. 458 c.c. "Divieto di patti successori", allo scopo di favorire il passaggio generazionale in funzione successoria dei beni produttivi.

Nel particolare, l'art. 1 della citata legge specifica che al primo periodo dell'articolo 468 del codice civile sono premesse le seguenti parole: *"Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti"* chiarendo così che i patti di famiglia rappresentano un'eccezione al divieto dei patti successori e, come tale, non interpretabile per analogia.

A norma dell'art. 768-bis del codice civile:

"È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti."

Ne deriva che, nonostante la collocazione del patto di famiglia sia all'interno del libro secondo, l'istituto vada qualificato come atto *inter vivos* traslativo, ad efficacia reale e necessariamente gratuito:
- è un atto *inter vivos* in quanto destinato ad avere effetto durante la vita del soggetto che l'ha posto in essere;
- ha effetti traslativi immediati e definitivi non collegati all'apertura della successione: l'azienda o le partecipazioni sociali entrano immediatamente nel patrimonio dell'assegnatario, così come le attribuzioni patrimoniali disposte in favore dei legittimari;
- ha efficacia immediata con determinazione dell'oggetto del contratto con riferimento al

momento della stipula, risultando così irrilevanti le eventuali successive modifiche nella consistenza o nel valore dei beni attribuiti;
- i beneficiari sono individuati con riguardo al momento del perfezionamento del patto, non invece al momento della morte del disponente; ne deriva che in caso di premorienza dell'assegnatario rispetto al disponente, i beni assegnati rientreranno nell'asse ereditario dell'assegnatario e non in quello del disponente.

È quindi possibile considerare il patto di famiglia come un contratto tipico a forma solenne, con il quale viene trasferito, con effetto immediato, senza ricevere alcun corrispettivo, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni sociali ad uno o più discendenti.

Come meglio precisato nel seguito, se alla data di conclusione del contratto di patto di famiglia dovessero esistere persone fisiche che, ove in quel momento si aprisse la successione del disponente, sarebbero suoi legittimari, costoro – definiti **legittimari non assegnatari – dovranno partecipare al contratto**. In questo ultimo caso, gli assegnatari dovranno liquidare i legittimari non assegnatari, salva la facoltà di questi ultimi di rinunciarvi in tutto o in parte.

In ogni caso, le assegnazioni oggetto del patto di famiglia non potranno mai essere sottoposte ad azione di riduzione o all'obbligo di collazione; eventuali nuovi legittimari sopravvenuti potranno solamente chiedere ai beneficiari del patto di famiglia, il pagamento della somma prevista dall'art. 768-*quater*, comma 2, del codice civile aumentata degli interessi legali.

2.2.1. BREVI CENNI SULL'ISTITUTO DELLA COLLAZIONE

L'istituto della collazione è normato dall'art. 737 c.c. che dispone che:

"I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile."

La collazione, quindi, è l'atto con il quale i discendenti ed il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal *de cuius*. La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile.

Obiettivo dell'istituto della collazione è, pertanto, quello di rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni effettuate in vita creerebbero ed a ristabilire così la situazione di eguaglianza tra coeredi.

2.2.2. BREVI CENNI SULL'ISTITUTO DELLA RIDUZIONE

L'istituto della riduzione è definito dall'art. 554 c.c. per le disposizioni testamentarie:

"Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima"

e dall'art. 555 c.c. per le donazioni:

"Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento."

La successione tutela la posizione dei congiunti più vicini al *de cuius*, denominati legittimari: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti. Costoro hanno diritto ad una porzione del patrimonio del *de cuius*, denominata "quota di legittima", anche contro la volontà di quest'ultimo.

La parte eccedente la quota di legittima viene definita "quota disponibile" e può essere liberamente disposta dal testatore.

Qualora la quota di legittima sia stata intaccata dal *de cuius*, tramite atti di disposizione, donazioni o testamento, si ha una lesione della legittima e per reintegrare la quota di legittima è necessario ricorrere all'istituto della riduzione.

In particolare, gli eredi che intendano domandare la riduzione dovranno conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto in vita dal testatore per donazione (imputazione ex se), in modo da determinare il patrimonio complessivo del *de cuius* su cui calcolare le quote di legittima.

2.3. Il patto di famiglia come successione anticipata

Con il patto di famiglia l'imprenditore può operare una sorta di successione anticipata nell'impresa, con l'accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione, al momento della stipula del patto, assumerebbero la qualità di legittimari, in modo tale da regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell'impresa, evitando che, al momento della sua morte, l'azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella comunione ereditaria (con il rischio di frazionamento in conseguenza della divisione).

Occorre sottolineare che, da un punto di vista oggettivo, il patto può riguardare esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali dell'imprenditore.

Non vi è spazio per ammettere un patto di famiglia che abbia ad oggetto le possibili altre voci che concorrono a formare il futuro *relictum* del disponente (il denaro, i crediti, la mobilia, gli immobili, ecc.), il quale, ove stipulato, ricadrebbe nel divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c..

Ovviamente l'imprenditore può continuare a disporre dei beni del suo patrimonio diversi dall'azienda o dalle partecipazioni societarie, ma a tali disposizioni non può applicarsi la disciplina propria del patto di famiglia.

2.4. La natura giuridica del patto

La dottrina non è unitaria sulla natura giuridica del patto di famiglia.

L'interpretazione maggioritaria attribuisce al patto di famiglia natura divisoria trovando fondamento, innanzi tutto, in ragione della collocazione dell'istituto nell'ambito della disciplina concernente la divisione ereditaria. Inoltre, l'assegnazione del bene produttivo comporta la liquidazione dei soggetti non assegnatari che sarebbero legittimari laddove in quel momento

si aprisse la successione dell'imprenditore. In conseguenza di ciò, vi è la necessaria partecipazione di tutti i suddetti soggetti, caratteristica, questa, propria del negozio di divisione.

Infine, la tecnica legislativa utilizzata per descrivere il meccanismo di liquidazione dei legittimari non assegnatari è molto simile a quello previsto dall'art. 720 c.c. per la divisione di immobili non divisibili.

Sul tema, comunque, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, ha affermato che *"come pure emerge dall'intenzione del legislatore dall'esame dei lavori preparatori, appare vano cercare di ricondurre l'istituto in esame a figure già presenti nel nostro ordinamento, essendo un contratto tutto nuovo, che il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori."*

2.5. I soggetti coinvolti

Il legislatore, pur volendo lasciare libertà discrezionale al disponente nella scelta dei beneficiari, pone un importante vincolo imponendo che la scelta cada esclusivamente sui suoi discendenti, circoscrivendo così l'ambito applicativo dell'istituto al solo passaggio generazionale che si risolva nell'alveo della famiglia e, in particolare, al passaggio generazionale in linea retta.

Per individuare correttamente i possibili assegnatari del patto di famiglia è quindi necessario ricorrere all'art. 75 c.c. "Linee della parentela" che, al primo periodo, definisce come *"parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra"* seppur non in un rapporto di immediatezza.

2.5.1. IL DISPONENTE

Il *dominus* del contratto di patto di famiglia è rappresentato dal disponente proprietario dell'azienda o titolare di partecipazioni societarie.

Va precisato che, secondo la dottrina maggioritaria, l'espressione "imprenditore" utilizzata per il trasferimento dell'azienda, debba essere intesa in senso economico e non con riferimento alla definizione tecnico-giuridica data dall'art. 2082 c.c., ossia colui che *"esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"* in quanto un'eventuale interpretazione restrittiva andrebbe a limitare significativamente l'ambito di applicazione del patto di famiglia disconoscendo così la ratio sottesa alla norma che mira ad agevolare il passaggio generazionale dell'impresa.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi del socio che intenda procedere al trasferimento delle partecipazioni societarie acquistate a titolo di mero investimento, va precisato che, sebbene la formulazione normativa risulti particolarmente ampia, non si ravvede la possibilità di applicazione del patto di famiglia in quanto la *ratio*, più volte richiamata, mira a favorire il passaggio generazionale dell'impresa o della società "familiare". Per tale ragione, al fine di poter ricorrere all'istituto in parola, appare necessario che vi sia un impegno diretto del socio nella società. Impegno che può essere dimostrato con la capacità del socio di incidere sulla gestione societaria in forza dello statuto e/o di patti parasociali.

2.5.2. GLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari del patto di famiglia sono i beneficiari del contratto, ossia coloro che ricevono l'azienda o la partecipazione societaria dal disponente.

Per espressa disposizione legislativa dell'art. 768-bis c.c., gli assegnatari possono essere individuati esclusivamente tra i discendenti, per la cui individuazione è necessario ricorrere all'art. 75 c.c., senza che questi siano obbligatoriamente dei legittimari del disponente (figli legittimi, naturali o adottivi), ma potendo ben essere anche discendenti non legittimari quali, ad esempio, il nipote del disponente a prescindere dall'eventuale premorienza del suo immediato ascendente.

Va inoltre precisato che nel novero dei discendenti assegnatari rientrano pienamente anche i discendenti naturali a condizione che siano stati riconosciuti.

Con la formulazione data dal legislatore, l'imprenditore ben potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è "titolare") al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, "saltando" così una generazione nella titolarità e nell'amministrazione dell'impresa di famiglia. In questo caso, però, ai sensi dell'art. 768-quater, comma 1, c.c., il padre dovrà comunque partecipare alla sottoscrizione del patto in quanto è stabilito che al contratto debbano partecipare *"tutti coloro che sarebbero legittimari ove il quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"*. Inoltre, venendo "saltata" una generazione, dovrebbero partecipare al patto anche tutti i legittimari dell'immediato ascendente dell'assegnatario, ossia del soggetto "saltato".

Una considerazione a parte va invece fatta per il coniuge che è escluso per espressa previsione legislativa che limita l'ambito soggettivo ai soli discendenti.

La motivazione alla base di tale esclusione risiederebbe nella ragione che il coniuge, al momento della conclusione del patto di famiglia, potrebbe non essere più tale in sede di apertura della successione "vanificando" così l'obiettivo di garantire un passaggio generazionale in seno alla famiglia.

2.5.3. I LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

L'art. 768-quater, comma 1, c.c. stabilisce che:

"Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore."

Risulta quindi fondamentale definire con precisione il perimetro dei legittimari, ossia di coloro che, per legge, hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione.

Le categorie dei legittimari stabilite dalla legge in relazione al vincolo di parentela che li unisce al *de cuius*, sono, secondo l'art. 536 c.c.:

i. il coniuge (anche se separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione);
ii. i figli (legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, anche giudizialmente) e, qualora uno di questi non fosse più in vita, i suoi discendenti;
iii. gli ascendenti legittimi.